


# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Monica Guarnier**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 9 luglio 2019

Spett. li CLIENTI

-----  
LORO SEDI

### PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO

**Si ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 2963, comma terzo, del Codice Civile.**

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

#### SCADENZE PARTICOLARI

20 Luglio	<p><b>Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 2<sup>o</sup> trimestre dell'anno</b> Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014</p> <p><i>Al fine di poter effettuare il pagamento, l'agenzia entrate mette a disposizione, all'interno dell'area riservata dei contribuenti, l'importo dovuto in base alle e-fatture emesse nel trimestre e presenti nel sistema di interscambio (SDI).</i></p> <p><i>Il pagamento dell'imposta è possibile mediante il servizio disponibile sempre nell'area riservata del contribuente -soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.</i></p>
23 Luglio	<p><b>Modello 730/2018</b> Invio telematico all'Agenzia Entrate dei modd. 730/2019 comprensivi dei modd.730-4 da parte del datore di lavoro/CAF/ professionisti abilitati.</p>
31 luglio	<p><b>Rimborsi IVA</b> Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta sul valore aggiunto a credito relativa al secondo trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, comma secondo DPR n. 633 del 1972.</p>
31 luglio	<p><b>SPESOMETRO ESTERO</b> Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a giugno dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>

<p><b>31</b> luglio</p>	<p><b>Imposte dichiarazioni dei redditi/irap con maggiorazione 0,40%</b> Scade il termine per effettuare il versamento <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> del saldo 2018 e/o 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'Irap per i <b>contribuenti che non sono interessati all'applicazione degli ISA</b> (per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1° rata delle stesse in caso di rateizzazione.</p> <p><b>Diritto annuale CCIAA con maggiorazione 0,40%</b> Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> per le imprese già iscritte al Registro Imprese <b>che non sono interessate all'applicazione degli ISA</b> (codice tributo 3850).</p> <p><b>Inps – Contributi artigiani e commercianti</b> Termine per il versamento <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019 per i <b>contribuenti che non sono interessati all'applicazione degli ISA</b>.</p>
-----------------------------	--

SCADENZE FISSE	
<p><b>16</b> luglio</p>	<p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (<b>nuovo unico codice tributo 1040</b>).</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Aliquote INPS gestione separata dal 1/1/2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>24%</b> per i pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica;</li> <li>- <b>25,72%</b> per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partita IVA (i cosiddetti professionisti "senza cassa")</li> <li>- <b>34,23% (*)</b> per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita IVA (ad esempio: co.co.co., associati in partecipazione)</li> </ul> <p><i>(*) salvo "alcune eccezioni" quali ad es. venditori porta a porta/amministratore enti locali/partecipante collegi e commissioni la cui aliquota è pari al 33,72%</i></p>

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

<p><b>16</b> luglio</p>	<p><b>Liquidazione e versamento IVA MENSILE</b> Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta.</p> <p><b>Liquidazione e versamento Iva annuale</b> Termine per il versamento, in un'unica soluzione o come 5ª rata dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33. <b><u>E' possibile differire il versamento entro il 30.06.2019 con la maggiorazione dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30/7/2019 con un'ulteriore 0.40%).</u></b></p> <p><b>Ritenute alla fonte operate da condomini</b> Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali. (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p> <p><b>Ritenute alla fonte locazioni brevi</b> Versamento delle ritenute (21%) operate nel mese precedente sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).</p> <p><b>Ritenute alla fonte sui dividendi</b> Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).</p>
<p><b>25</b> luglio</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili/trimestrali</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle cessioni (con cadenza mensile/trimestrale) e degli acquisti intracomunitari di beni/servizi (con cadenza mensile) ricevuti nel mese/trimestre precedente.</p> <p>Si ricorda che dal 1.1.2018 non è più previsto l'obbligo di presentazione degli elenchi intrastat acquisti trimestrali.</p>
<p><b>30</b> luglio</p>	<p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza inizio del corrente mese.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti

Conte & Cervi Commercialisti Associati